

(N. 1192)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

Concessione delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 14 giugno 1923, numero 1281, modificato dall'articolo 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'articolo 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che abbiano compiuto la ferma di tre anni, possono ottenere di continuare il servizio mediante successive rafferme triennali, fino al compimento del 20° anno di servizio, annuali per il periodo successivo.

Collegando tali disposizioni con quelle concernenti i limiti massimi di permanenza in servizio che erano stabiliti in anni 30 per i marescialli maggiori e 25 per i militari di grado inferiore (articolo 13 decreto legislativo luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, applicabile alla Guardia di finanza in forza dell'articolo 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281) ne

conseguiva che poteva farsi luogo alla concessione di non più di 10 rafferme annuali per i marescialli maggiori e di 5 per gli altri militari.

Ma l'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, ratificato, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1950, n. 594, e l'articolo 18 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, sostituirono poi, ai limiti di servizio per il collocamento a riposo, limiti di età: anni 58, 55, 52, 50 e 48 rispettivamente per i vari gradi.

Ora, poichè l'arruolamento è consentito a 18 anni di età, la concessione delle rafferme annuali può rendersi necessaria dal momento in cui il militare compie 38 anni fino a quando viene collocato a riposo e cioè per la durata di anni 20, 17, 14, 12, 10, a seconda del grado.

Ne consegue un aggravio imponente nelle trattazioni relative ed una esagerata serie di controlli per accertare l'idoneità del personale senza una corrispondente effettiva necessità.

E poichè tali conseguenze sono derivate incidentalmente dalle modificazioni apportate alle leggi sullo stato dei sottufficiali e militari di truppa, appare indispensabile ristabilire in materia l'assetto preesistente.

L'intento può essere raggiunto, come viene proposto con l'unito disegno di legge, sopprimendo le rafferme annuali ora richieste per i militari che abbiano compiuto 20 anni di servizio, ed estendendo ad essi la concessione delle rafferme triennali fino al raggiungimento dei limiti di età.

Ciò non diminuirebbe le garanzie volte ad assicurare che i militari conservino in ogni tempo la piena idoneità a tutti i servizi, in quanto l'Amministrazione conserva al riguardo poteri discrezionali molto ampi quali: la facoltà di concedere, per non più di due volte, in luogo della rafferma triennale, quella annuale in esperimento per motivi di salute o di condotta; la possibilità di dispensare dal servizio sottufficiali e militari di truppa con meno di 20 anni di servizio, per motivi disciplinari, di servizio, di salute o per inattitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado (articolo 7 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145); la possibilità di collocare a riposo d'autorità i militari che abbiano compiuto 20 anni di servizio e che non siano ritenuti in possesso delle qualità necessarie per il pieno adempimento dei loro doveri (articolo 33-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, modificato dal regio decreto-legge 12 dicembre 1935, n. 2356, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 746 e dalla legge 18 aprile 1940, n. 559).

Dopo l'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la presente proposta potrebbe apparire intempestiva; ma occorre considerare che il provvedimento con cui si estendono alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nella predetta legge n. 599 non ha ancora iniziato il normale iter legislativo talchè il suo perfezionamento non potrà avvenire in un futuro molto prossimo.

Si appalesa, pertanto, urgente dar corso al presente provvedimento il quale riguarda an-

che i militari di truppa che costituiscono, in prevalenza, i destinatari delle nuove norme.

In ordine all'attuale sistema di concessione delle rafferme e dei relativi premi si presenta poi la necessità di snellire procedure troppo pesanti introdotte a suo tempo per esigenze ormai superate, e di attuare un opportuno decentramento di alcune funzioni.

Il primo di tali argomenti concerne il pagamento dei premi di rafferma spettanti, in base all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza che ottengono, dopo la ferma, di continuare il servizio. Tali premi, stabiliti nella misura di lire 3.000 per la prima rafferma triennale e di lire 5.000 per ciascuna delle due successive, per effetto del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, vengono versati al Fondo Massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del rafferma che può chiederne il pagamento quando lo desidera.

La norma trasse origine dalla necessità di aumentare le disponibilità del Fondo Massa del Corpo occorrenti per l'acquisto degli oggetti di corredo e di vestiario che, in forza delle preesistenti disposizioni, venivano ceduti a pagamento ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo con una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo di costo, a titolo di rimborso spese. E poichè l'interesse per i premi di rafferma era ed è stabilito nella misura del 3,50 per cento, il Fondo Massa traeva un utile da tale gestione.

Ora, invece, il Fondo Massa ha ricostituito le sue disponibilità liquide che sono sufficienti per far fronte a tutte le necessità, sicchè la gestione degli anzidetti depositi risulta antieconomica.

Essendo venute meno le ragioni che l'avevano consigliato, il servizio va quindi abolito, ciò che permette di conseguire anche una notevole economia del personale ora impiegato, in modo assorbente, presso la Ragioneria centrale del Ministero delle finanze e presso il Comando generale della Guardia di finanza, per la tenuta dei conti correnti individuali relativi ai premi di rafferma di molte migliaia di militari.

Va infine considerato che l'anzidetto sistema di gestione dei premi di rafferma rappresenta un'eccezione rispetto alle norme vigenti per le

altre Forze armate per le quali vige il principio che tali spettanze vanno pagate dai Corpi insieme con gli assegni del grado (articoli 816, 840, 842 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133) e non c'è motivo perchè si debba seguire un criterio diverso per la Guardia di finanza.

L'altro punto da riguardare concerne la determinazione delle autorità competenti a concedere le rafferme.

Esse sono, attualmente, il Ministro delle finanze, per le rafferme con premio, il Comandante generale del Corpo per le rafferme in esperimento e per quelle annuali dei marescialli maggiori dopo il venticinquesimo anno di servizio, i Comandanti di Legione negli altri casi.

Questo ordinamento si è palesato eccessivamente e inutilmente ingombrante in quanto l'ammissione dei militari alla continuazione del servizio rappresenta la normalità dei casi ed all'uopo non c'è motivo per richiedere l'intervento delle massime gerarchie.

Per attuare il riordinamento di tali materie nel senso dianzi illustrato, è stato predisposto

l'unito disegno di legge che, ovviamente, non comporta nuove o maggiori spese:

L'articolo 1 del provvedimento, sostituendo l'articolo 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, abolisce le rafferme annuali per i sottufficiali e militari di truppa che abbiano compiuto venti anni di servizio, ed estende ad essi la concessione delle rafferme triennali; in relazione, poi, alla soppressione delle rafferme annuali, si è reso necessario aggiornare la disposizione concernente la concessione delle rafferme per esperimento;

L'articolo 2, per effetto del ripristino delle ritenute erariali, eleva a lire 3.200 e a lire 5.330 la misura lorda dei premi di rafferma e dispone che questi vanno pagati direttamente agli interessati;

L'articolo 3 indica, con criterio di decentramento, quali autorità sono competenti a concedere le rafferme;

L'articolo 4, di carattere transitorio, dispone che tutti i premi di rafferma e relativi interessi, giacenti in deposito presso il Fondo Massa della Guardia di finanza, siano immediatamente versati agli aventi diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'articolo 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'articolo 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è sostituito dal seguente:

«L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

«Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali.

«La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo del servizio in corso.

«Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potrà essere concessa, per non più di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento ».

Art. 2.

Fino al compimento del 13° anno di servizio nella Guardia di finanza, i sottufficiali e militari di truppa del Corpo che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, hanno diritto, per la prima rafferma triennale, ad un premio lordo di lire 3.200, aumentato a lire 5.330 per ciascuna delle due successive rafferme triennali.

I premi sono corrisposti ai militari interessati, al termine di ciascuna rafferma, dai Comandi di Legione ed equiparati.

Art. 3.

La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al Comandante generale della Guardia di finanza; la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio ai comandanti di legione ed equiparati.

Art. 4.

I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo Massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.